



**COMUNE DI ARZANA**  
PROVINCIA DI NUORO  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

---

**BANDO**

**"FONDO COMUNI MARGINALI. INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI COMUNI SVANTAGGIATI". ANNUALITÀ 2022. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE ATTRAVERSO UN'UNITÀ OPERATIVA UBICATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARZANA, OVVERO INTRAPRENDANO NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE NEL TERRITORIO COMUNALE E SONO REGOLARMENTE COSTITUITE E ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** l'art. 1, comma 196 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 secondo cui "al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta dei servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art.1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato "Fondo di sostegno ai comuni marginali";

**Visto** l'art. 1, comma 65-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

**Visto** l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 296 del 14 dicembre 2021 rubricato "Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023";

Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente iscritte al registro delle imprese;
- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del



presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari;

**Visto** il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

**Dato atto che**, come riporta l'allegato A del D.P.C.M. su citato, il Comune di Arzana è tra i soggetti beneficiari del Fondo e che secondo quanto riporta l'allegato B dello stesso DPCM gli è stato concesso un contributo complessivo di € 159.299,95, per gli anni dal 2021 al 2023;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare la seconda annualità del finanziamento per le finalità di cui alla lettera b) del succitato art. 2, comma 2, del Decreto *de quo* mediante la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del comune, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale e sono regolarmente iscritte al registro delle imprese;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2024 con la quale l'Amministrazione dà indirizzi al Responsabile dell'Area amministrativa per la predisposizione delle procedure per la concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del comune, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale e sono regolarmente iscritte al registro delle imprese;

## RENDE NOTO

### 1. OGGETTO E FINALITÀ.

Oggetto del Bando è la concessione di un contributo per la categoria d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) ovvero la concessione di un contributo economico, una tantum a fondo perduto, per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del comune di Arzana, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, secondo le modalità specificate negli articoli successivi.

A tal fine, l'Amministrazione comunale si rende eventualmente disponibile anche alla concessione di aree verdi, quali ad esempio le aree pubbliche ubicate nei parchi di San Vincenzo, San Martino, Monsignor Virgilio e Parco Carmine.

Il presente Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

Può essere presentata una sola richiesta di contributo. Nel caso risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà le precedenti.

I contributi previsti, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili nel rispetto del limite degli aiuti "de minimis".

### 2. DOTAZIONE FINANZIARIA.

L'importo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 53.099,98 a valere sulla seconda annualità 2022 del contributo finanziario di € 159.299,95 assegnato al Comune di Arzana per il triennio



2021-2022-2023 dal DPCM del 30/09/2021 (pubblicato in G.U.R.I del 14 dicembre 2021 - Serie generale n. 296).

Categoria di intervento	Domande finanziabili
<u>Art. 2, comma 2, lett. b) del DPCM 30.09.2021</u> : Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nel territorio del comune di Arzana.	53.099,98
N. massimo attività finanziabili	2
Importo massimo del contributo	26.549,99

Qualora si dovessero registrare richieste per importi inferiori alla somma stabilita, o nel caso in cui vi sia disponibilità di risorse, l'amministrazione comunale può erogare un contributo anche in misura superiore, fino alla copertura massima del 100% delle spese, fatta salva la validità, la qualità ed attendibilità economica dell'intervento proposto. Il contributo assegnato dovrà comunque essere contenuto nei limiti delle spese ammesse a finanziamento e debitamente rendicontate.

### **3. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO.**

Le agevolazioni oggetto del presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il Comune assicura l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012 e adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alle tipologie di aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, ad esclusione dell'IVA se detraibile.

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso non è esclusa la possibilità di cumulo con altre tipologie di aiuti, fermo restando il rispetto delle regole generali in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti "de minimis".

### **4. SOGGETTI BENEFICIARI.**

Possono beneficiare del contributo previsto dall'art. 2, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 30.09.2021:

- a)** le "nuove attività economiche" che intraprendano attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel Comune di Arzana dopo la pubblicazione del presente avviso;
- b)** le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese e che intraprendano una nuova attività economica (commerciale, artigianale o agricola) nel territorio di Arzana, dopo la pubblicazione del presente avviso, attraverso l'attivazione di nuovi e



ulteriori codici ATECO. In tal caso, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese relative all'unità produttiva adibita all'attività del nuovo codice ATECO;

**c)** le attività già esistenti che avviano una nuova attività economica nel territorio del Comune di Arzana con apertura di una apposita unità produttiva (sede, stabilimento, reparto autonomo, etc.), dopo la pubblicazione del bando.

Il contributo non può essere concesso se il beneficiario non si impegna a mantenere "in esercizio" la nuova attività per almeno 5 anni, fatte salve cause di forza maggiore.

Il contributo non può essere erogato in favore delle attività economiche già costituite sul territorio di Arzana che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale;

Le imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- (solo per le imprese già esistenti) essere regolarmente iscritte nel Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente e abilitate ad esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività commerciale, artigianale o agricola;
- non essere sottoposte a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

- che l'Impresa non sia destinataria di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Reg. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma (art. 125, paragrafo 3, lett. f del Reg. 1303/2013);
- che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
- che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
- che l'Impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,



comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- che l'Impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;

- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici.

## 5. SPESE AMMISSIBILI.

Sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

1. **Acquisto di macchinari, arredi, impianti, attrezzature**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;
2. **Mezzi mobili**, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo;
3. **Realizzazione di opere murarie e impiantistica**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi.
4. **Acquisto di hardware e software** finalizzati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
5. **Spese per servizi di consulenza e prestazioni professionali** esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

Sono ammesse a finanziamento solo le spese documentate relative alla "nuova attività economica".

Non sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

1. Acquisto di beni (materiali/immateriali) di proprietà personale del titolare o di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o dei relativi parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado;
2. Investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile;
3. Lavori in economia;
4. Acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
5. Interessi passivi;
6. L'imposta sul valore aggiunto non è una spesa ammissibile per le Aziende che operano in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle operazioni che realizza nell'ambito del Progetto, i costi che gli competono, pertanto, vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile dall'Azienda, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA ma rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta.
7. Interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
8. Avviamento;
9. Beni acquistati con permuta e contributi in natura.

## 6. TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO E PER LA RENDICONTAZIONE

Nella considerazione che, il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2024, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate **entro e non oltre il 31 maggio 2024.**

I beneficiari hanno l'obbligo di concludere il progetto entro il termine previsto al precedente comma 1.

Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale



tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari del contributo e quietanzati.

## 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

La domanda per la concessione del contributo, redatta utilizzando il facsimile **A.1** allegato al presente Avviso dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 5 aprile 2024**.

La domanda, indirizzata al Comune di Arzana, dovrà riportare la seguente dicitura: "DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE".

Fermo restando il termine di ricezione come sopra indicato, la domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

1. Consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Arzana, negli orari di apertura al pubblico e comunque non oltre le ore 13:00 del termine perentorio di scadenza sopra indicato;
2. Spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R). Le domande presentate con raccomandata A.R. si intendono accettate se pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune entro la predetta data di scadenza del presente Avviso. Si precisa, pertanto, che NON fa fede la data del timbro postale;
3. Spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: [comunearzana@pec.it](mailto:comunearzana@pec.it), mediante invio del file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma elettronica oppure con firma autografa non autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Arzana (ricevuta di avvenuta consegna per il richiedente).

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

A pena di esclusione, la domanda dovrà essere:

- redatta in conformità all' Allegato "A.1";
- regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società.
- corredata del documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
- corredata della relazione descrittiva del progetto, comprensiva dell'elenco dettagliato delle spese e copia dei preventivi dei costi da sostenere;

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## 8. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELLE DOMANDE.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, si procederà alla verifica dei requisiti.

Sono irricevibili le domande:

- presentate oltre la scadenza del termine di cui all'art. 7 del presente Avviso;
- prive della sottoscrizione del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- prive di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Sono inammissibili le domande prive dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Al termine dell'esame in ordine alla ricevibilità e ammissibilità, si procederà alla formazione dell'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili che, approvato con determinazione del





responsabile del Servizio Amministrativo, è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

La pubblicazione di detti provvedimenti, con le modalità indicate nei commi precedenti ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.

Avverso il provvedimento di esclusione, i soggetti interessati potranno presentare osservazioni nel termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi; le osservazioni verranno riscontrate entro 5 (cinque) giorni.

## 9. MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE.

L'ufficio amministrativo procederà all'approvazione della graduatoria provvisoria previa valutazione dei progetti e quantificazione del contributo spettante a ciascuna delle istanze ammesse a finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI ASSEGNAZIONE			
Descrizione criterio		Sub Criterio	Punteggio
1	Tipologia di attività economica (Max 20 punti)	Nuove attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso (art. 4 lett. a)	20 punti
		Attivazione di nuovi codici ATECO e/o apertura di una apposita unità produttiva dopo la pubblicazione del presente avviso da parte di attività già esistenti (art. 4 lett. b) e c)	10 punti
2	Luogo di ubicazione attività economica (Max 30 punti)	Zona A, B, G	30
		Altre zone	0
3	Consistenza dell'investimento (Max 20 punti)	> 30.000,00	20 punti
		> 20.000,00	10 punti
4	Attività imprenditoriali (Max 10 punti)	Impresa con componenti la cui età media non sia superiore ai 40 anni	5 punti
		Attività imprenditoriali femminili*	5 punti
Totale massimo 80 punti			

\* Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa partecipante si qualifichi come impresa femminile, ossia quelle imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile: per le imprese individuali: la titolare deve essere una donna; - per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica e di quote posseduta da donne; per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.

A parità di punteggio complessivo avrà la precedenza il progetto con il maggior capitale di investimento. Nel caso di ulteriore parità avrà la precedenza la domanda arrivata prima, rinvenibile dalla ricevuta di avvenuta ricezione apposta dall'ufficio protocollo.

Al termine della valutazione delle proposte sulla base dei criteri sopra indicati, si procederà alla ripartizione dei punteggi e alla stesura della graduatoria. L'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione del contributo anche in presenza di una sola domanda valida secondo quanto indicato dall'art. 2, se ritenuta congrua.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Arzana [www.comunediarzana.it](http://www.comunediarzana.it); tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.



## 10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

A seguito dell'approvazione della graduatoria provvisoria di cui all'art. 9 ai soggetti beneficiari del finanziamento è data comunicazione scritta, anche tramite PEC o raccomandata A/R, dell'importo del contributo massimo concedibile, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Dopo la conclusione del progetto e la rendicontazione delle spese, da trasmettere entro il termine del 31 maggio 2024, si provvederà a confermare, previa eventuale rideterminazione, il contributo assegnato, dandone comunicazione al beneficiario con le medesime modalità di cui al precedente comma 1.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dal beneficio, dovrà confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del beneficiario, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico verrà implementato sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) in carico all'azienda, come aiuto in regime "de minimis". A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

Il contributo a fondo perduto potrà essere liquidato dietro presentazione di apposita richiesta redatta utilizzando i modelli "A.2" e A.3 allegati al presente Avviso mediante le seguenti modalità:

### **In due quote: anticipo e saldo**

a) la prima quota a titolo di anticipo sotto forma di acconto (**Modello A.2**), nel limite del 50% del contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o di una garanzia equivalente a favore del Comune di Arzana da parte di enti autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata "a Prima Richiesta", per un importo pari al 100% dell'importo del contributo e dovrà avere efficacia per tutta la durata di 5 anni, a garanzia del mantenimento dell'attività in esercizio.

b) la seconda quota a saldo (**Modello A.3**), entro quindici (15) giorni dal ricevimento della rendicontazione corredata dalla seguente documentazione, previa eventuale rideterminazione del contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute:

- relazione sulla realizzazione del progetto ammesso a contributo;
- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della società beneficiaria, contenente l'elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammesse;
- copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, etc.);

### **In un'unica soluzione (Modello A.3)**

Entro quindici (15) giorni dal ricevimento della rendicontazione finale, previa eventuale rideterminazione del contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute. Alla richiesta di liquidazione dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa alla rendicontazione finale del progetto:

- relazione sulla realizzazione del progetto ammesso a contributo;
- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della società beneficiaria, contenente l'elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammesse;
- copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, etc.);
- polizza fideiussoria "a Prima Richiesta", di importo pari al contributo concesso, a garanzia del





mantenimento dell'attività in esercizio per 5 (cinque) anni, così come previsto dal presente Avviso.

### **11. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. UE n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati, le informazioni e la documentazione necessaria per il monitoraggio dell'intervento di cui al presente Avviso pubblico;
- c) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo e monitoraggio di cui al successivo articolo 12;
- d) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- e) fornire al Comune una polizza fideiussoria a Prima Richiesta, di importo pari al contributo concesso, a garanzia del mantenimento dell'attività in esercizio per 5 (cinque) anni, così come previsto dal presente Avviso.
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- g) non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.

### **12. CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande e di eventuale integrazione. In caso di false o mendaci dichiarazioni, gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

Ai sensi del DPCM 30.09.2021, il Comune provvederà al monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1 comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### **13. REVOCA.**

Il comune di Arzana procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese nei seguenti casi:

- a) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti nel termine di 30 giorni dalla richiesta;
- b) qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo;
- c) qualora venga accertata la falsità di dichiarazioni rese in sede di domanda di finanziamento e/o di richiesta di integrazioni;
- d) in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 11.

Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato. In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse legale vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.



In caso di mancata restituzione del contributo da parte del beneficiario, il Comune provvederà all'escussione della polizza fidejussoria.

Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

#### **14. TERMINI DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI**

In osservanza all'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

Il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande.

Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.

Il RUP è la Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Monica Pirarba, tel. 0782/37350. – mail: resp.amministrativo@comunediarzana.it.

Gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Comune di Arzana, Via Monsignor Virgilio n 30bis - Ufficio Amministrativo. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso le determinazioni adottate a conclusione del procedimento di concessione del contributo gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

#### **15. PRIVACY**

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in essere. Pertanto come indicato ai sensi dell'art. 13 del succitato Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento: Comune di Arzana

Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Responsabile del trattamento: Responsabile Settore Amministrativo, Dott.ssa Monica Pirarba responsabile del procedimento.

Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Arzana, indirizzo pec: [comunearzana@pec.it](mailto:comunearzana@pec.it); Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società Sardat di Baroli Mario, email: [rpd@comunediarzana.it](mailto:rpd@comunediarzana.it).

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.



## 16. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Arzana che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente [www.comunediarzana.it](http://www.comunediarzana.it), all'Albo pretorio online e in Amministrazione Trasparente.

In riferimento a quanto non esplicitato nel presente Avviso si rimanda alle indicazioni espresse nel DPCM del 30 settembre 2021, (G.U.R.I n. 296 del 14 dicembre 2021).

### ALLEGATI:

ALLEGATO A.1 – MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO A.2 - MODELLO DI DOMANDA PER L'EROGAZIONE DELL'ACCONTO

ALLEGATO A.3 - MODELLO DI DOMANDA PER L'EROGAZIONE DEL SALDO

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to

Dott.ssa Monica Pirarba